



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E**  
**CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione C. C.le n. 16 del 29.05.2020**

# INDICE

## **Titolo I - Disposizioni Generali**

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenza e Gestione dei Servizi
- Articolo 3 - Medici Necroscopici

## **Titolo II - Servizio dei cimiteri**

- Articolo 4 - Ammissione nel Cimitero
- Articolo 5 - Necroforo
- Articolo 6 - Apertura
- Articolo 7 - Regole di comportamento all'interno del Cimitero
- Articolo 8 - Divieto di ingresso ai veicoli
- Articolo 9 - Esecuzione di lavori all'interno del Cimitero
- Articolo 10 - Fiori a decoro
- Articolo 11 - Altri oggetti a decoro

## **Titolo III - Dichiarazione di morte, denuncia della causa e constatazione di decesso**

- Articolo 12 - Dichiarazione di morte
- Articolo 13 - Denuncia della causa di morte
- Articolo 14 - Accertamento
- Articolo 15 - Medico Necroscopo
- Articolo 16 - Rinvenimento di parti di cadavere
- Articolo 17 - Trattamento per la conservazione del cadavere

## **Titolo IV - Periodo di osservazione**

- Articolo 18 - Durata del periodo di osservazione
- Articolo 19 - Attività consentite nel periodo di osservazione
- Articolo 20 - Locale
- Articolo 21 - Riscontro diagnostico

## **Titolo V - Permesso di seppellimento**

- Articolo 22 - Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 23 - Sepoltura prodotti del concepimento
- Articolo 24 - Istanza casi particolari

## **Titolo VI - Trasporto dei cadaveri**

- Articolo 25 - Disciplina trasporto cadaveri
- Articolo 26 - Norme regolatrici del trasporto
- Articolo 27 - Facoltà di disporre delle salme e dei funerali
- Articolo 28 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
- Articolo 29 - Trasporti funebri a carico del Comune
- Articolo 30 - Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche
- Articolo 31 - Responsabile del rilascio della autorizzazione al trasporto della salma al cimitero
- Articolo 32 - Carro funebre
- Articolo 33 - Autorizzazione trasporti diversi
- Articolo 34 - Termine di chiusura della cassa

## **Titolo VII - Inumazione**

- Articolo 35 - Campi
- Articolo 36 - Fosse
- Articolo 37 - Casse per inumazione

Articolo 38 - Divieto di sepoltura plurima. Eccezione  
Articolo 39 - Identificazione della fossa

### **Titolo VIII – Tumulazioni**

Articolo 40 - Loculi e tombe di famiglia  
Articolo 41 - Caratteristiche della tumulazione. Concessionario ed aventi causa.  
Articolo 42 - Casse per tumulazione

### **Titolo IX - Esumazioni ed estumulazioni**

Articolo 43 - Termine dell'esumazione ordinaria  
Articolo 44 - Esumazioni/Estumulazioni straordinarie  
Articolo 45 - Divieti di esumazione  
Articolo 46 - Esumazioni modalità  
Articolo 47 - Esumazioni: rinvenimenti  
Articolo 48 - Estumulazione per trasporto feretro ad altra sede  
Articolo 49 - Estumulazioni: termini

### **Titolo X - Sepolture private, concessioni**

Articolo 50 - Piani cimiteriali  
Articolo 51 - Inumazione e tumulazione  
Articolo 52 - Sepolture private  
Articolo 53 - Durata delle concessioni  
Articolo 54 - Seconda concessione: requisiti  
Articolo 55 - Divieto di atti dispositivi  
Articolo 56 - Caratteristiche della lapide e del Cippo  
Articolo 57 - Trasferimento di salme  
Articolo 58 - Oneri concessori  
Articolo 59 - Contratto di concessione  
Articolo 60 - Modalità di rilascio della concessione.  
Articolo 61 - Disposizioni tecniche di costruzione  
Articolo 62 - Precedenze per il rilascio delle concessioni. Diritto di utilizzo provvisorio  
Articolo 63 - Scadenza concessione: effetti  
Articolo 64 - Progetti di costruzione sepolture  
Articolo 65 - Uso delle sepolture private  
Articolo 66 - Riunione per costruzione tomba di famiglia. Successione

Articolo 67 - Modi di estinzione della concessione

Articolo 68 - Revoca

Articolo 69 - Decadenza

Articolo 70 - Tariffe

Articolo 71 - Retrocessione e rinuncia

Articolo 72 - Diritto d'uso

Articolo 73 - Abbandono e incuria della sepoltura

Articolo 74 - Adempimenti dei concessionari

### **Titolo XI - Servizio di illuminazione votiva**

Articolo 75 - Luce votiva

### **Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie**

Articolo 76 - Violazioni e sanzioni

Articolo 77 - Terminologia

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285, degli artt. 136 e 137 del R.D. 9 luglio 1939, nr. 1238 e del Titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265.

#### **ART. 2 - Competenza e Gestione dei Servizi**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale ASL competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali e/o ad eventuali terzi gestori, a vario titolo, ciascuno per la parte di sua competenza.

#### **ART. 3 – Medici Necroscopici**

I medici necroscopi dipendono dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale ASL che provvede alla loro nomina ed al medesimo riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale. Propongono al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **TITOLO II**

### **SERVIZIO DEI CIMITERI**

#### **ART. 4 – Ammissione nel Cimitero**

Nei cimiteri comunali vengono accolte, per essere **tumulate**, le salme di:

- persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Morano sul Po, siano nate in esso;
- residenti in passato in Morano sul Po;
- figli di residenti, genitori di residenti, fratelli e sorelle di residenti, coniuge o convivente di residenti;
- aventi parenti sepolti nel cimitero con i quali era legato da vincoli di parentela entro il 3° grado, in linea retta, collaterale ed affine;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti ossei e le ceneri delle persone sopraelencate;
- in via del tutto eccezionale, nei casi non previsti dai precedenti punti il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può autorizzare la ricezione delle salme/resti mortali nei cimiteri comunali, con parere motivato.

Nei cimiteri comunali vengono accolte, per essere **inumate**, le salme di:

- persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo, strutture assistenziali o istituti per la cura;
- persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Morano sul Po, siano nate in esso;
- residenti in passato in Morano sul Po;
- figli di residenti, genitori di residenti, fratelli e sorelle di residenti, coniuge o convivente di residenti;
- aventi parenti sepolti nel cimitero con i quali era legato da vincoli di parentela entro il 3° grado, in linea retta, collaterale ed affine;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- in via del tutto eccezionale, nei casi non previsti dai precedenti punti il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può autorizzare la ricezione delle salme/resti mortali nei cimiteri comunali, con parere motivato.

#### **- ART. 5 - Necroforo**

Nei cimiteri comunali di Morano sul Po, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali.

Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni salma ricevuta, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Responsabile del Servizio che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, in pagine numerate e vidimate dal Sindaco mediante apposizione di timbro in ogni pagina, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- presenza, previa disposizione del Responsabile del Servizio, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati ed ogni altro intervento di privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
- è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
- presenza agli scavi delle fosse per le inumazioni e/o sorveglia eventuali ditte terze debitamente autorizzate alla loro esecuzione, presenza le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- al termine delle suddette operazioni provvede ad una accurata pulizia;

- attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati;
- provvede alla manutenzione degli utensili e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- svolge, inoltre, altri incarichi, attinenti al proprio profilo, su richiesta dell'Ente gestore.

#### **ART. 6 – Orario di apertura**

Il cimitero rimane aperto al pubblico nel seguente orario:

**orario estivo:** dal giorno di entrata in vigore dell'orario legale dalle ore 8.00 alle ore 19.00

**orario invernale** dal giorno di entrata in vigore dell'orario solare dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Modifiche all'orario sopra indicato potranno essere disposte con apposito atto del Sindaco.

#### **ART. 7 – Regole di comportamento all'interno del Cimitero**

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

E' consentito l'accesso al cimitero a persone con cani tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo e non far imbrattare i luoghi e si farà carico della eliminazione degli eventuali escrementi. Nei casi di mancato rispetto del divieto, si applica il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

#### **ART. 8 – Divieto di ingresso ai veicoli**

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne per il carro funebre. Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con autorizzazione del Sindaco e sotto la sorveglianza dell'addetto ai cimiteri.

#### **ART. 9 – Esecuzione di lavori all'interno del Cimitero**

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto. Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

#### **ART. 10 – Fiori a decoro**

È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

#### **ART. 11 – Altri oggetti a decoro**

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altro oggetto o pertinenza posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E CONSTATAZIONE DI DECESSO**

#### **ART. 12 – Dichiarazione di morte**

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo del decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o da un loro delegato (anche impresa di Pompe Funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso. Detta dichiarazione è iscritta a

cura dell'Ufficiale di Stato Civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del T.U. 1238/1939.

#### **ART. 13 – Denuncia della causa di morte**

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto e non oltre le 24 ore, al Sindaco e per esso all'Ufficio competente la malattia ritenuta la causa di morte, mediante la compilazione di apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità (ISTAT).

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico Necroscopo nominato dall'A.S.L.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza, da parte del medico curante, del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia - o meno - presenziato al decesso.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenerne l'indicazione ed in tale caso, il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale dispone circa il trattamento, il trasposto la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma, esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990).

#### **ART. 14 – Accertamento**

La visita di controllo non può essere effettuata prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore; la constatazione della morte verrà effettuata a cura del Medico Necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi nell'atto di morte, compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Il Comune deve inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il registro con l'elenco e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

#### **ART. 15 – Medico Necroscopo**

Le funzioni del medico Necroscopo sono esercitate alle dipendenze del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da un medico nominato dall'Azienda stessa.

#### **ART. 16 – Rinvenimento di parti di cadavere**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Azienda, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico Necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, ed alla stessa autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

### **ART. 17 - Trattamento per la conservazione del cadavere**

Il trattamento antiputrefattivo previsto dal D.P.R. 285/1990, agli artt. 32 e 48 potrà essere eseguito da personale tecnico delegato dal Coordinatore Sanitario.

## **TITOLO IV PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **- ART. 18 – Durata del periodo di osservazione**

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere rinchiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione con apparecchi refrigeratori e a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tenatoscopici, nei casi di malattia infettiva o diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure quando ricorrano particolari ragioni da parte del Sindaco, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (artt. 8 e 10 del D.P.R. 285/1990).

E' invece da protrarre, fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o nei sospetti di morte apparente, salvo che il Medico Necroscopo non accerti sicura morte come predetto (art. 9 del D.P.R. 285/90).

### **ART. 19 – Attività consentite nel periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Deve essere garantita una opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari e da parte del personale addetto al fine di rilevare le eventuali manifestazioni di vita. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, prescrive le speciali misure cautelative.

### **ART. 20 – Locale**

Il Comune, in base all'art. 12 del D.P.R. 285/1990, deve disporre di un locale ubicato nel cimitero o di altro locale idoneo sito in struttura sanitaria pubblica per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone (previo assenso del Coordinatore Sanitario):

a)morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b)morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;

c)ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di persone decedute senza assistenza medica;

b)deposito per il periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsia e accertamenti medici legali, riconoscimento, trattamento igienico conservativo;

c)deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività .

L'attività descritta nel presente articolo viene svolta in territorio limitrofo dotato di servizio pubblico ospedaliero.

### **ART. 21 – Riscontro diagnostico**

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39.

Il rilascio dei cadaveri o parte di essi a scopo di studio, deve essere autorizzato di volta in volta dal Responsabile del Servizio e deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Eguale autorizzazione deve essere richiesta per autopsie e trattamenti di imbalsamazione che devono avvenire secondo le prescrizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

## **TITOLO V**

### **PERMESSO DI SEPPELLIMENTO**

#### **ART. 22 – Autorizzazione alla sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 23 – Sepoltura prodotti del concepimento**

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

#### **ART. 24 – Istanza casi particolari**

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere, raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **TITOLO VI**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **ART. 25 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

#### **ART. 26 – Norme regolatrici del trasporto**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

#### **ART. 27 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata

all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

#### **ART. 28 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.**

Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale .

#### **ART. 29 – Trasporti funebri a carico del comune.**

E' a carico del Comune ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del punto 5 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto di:

- a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
- b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;
- c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse dal parte dei familiari;
- d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
- f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.

#### **ART. 30– Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.**

Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'azienda A.S.L. abbia certificato l'antigienicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **ART. 31 - Responsabile del rilascio della autorizzazione al trasporto della salma al cimitero**

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### **ART. 32 – Carro funebre**

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

### **ART. 33 -Autorizzazione trasporti diversi**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

### **ART. 34 – Termine di chiusura della cassa**

Si osservano, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui sopra e della relativa circolare esplicativa (n. 24/1993).

Si fissa il termine di 48 ore, trascorso il quale si deve procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica. Eventuali deroghe saranno concesse solo qualora possano essere utilizzate apparecchiature refrigeranti.

## **TITOLO VII INUMAZIONE**

### **ART. 35 – Campi**

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

### **ART. 36 – Fosse**

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

### **ART. 37 – Casse per inumazione**

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

### **ART. 38 – Divieto di sepoltura plurima. Eccezione**

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

### **ART. 39 – Identificazione della fossa**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disagregatrici degli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

## **TITOLO VIII**

### **TUMULAZIONI**

#### **ART. 40 – Loculi e Tombe di famiglia**

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

Nelle tombe di famiglia di nuova costruzione, dovrà essere applicato, in esterno, il cognome o i cognomi della/e famiglia/e che ha/hanno ottenuto la concessione, con onere a carico del concessionario. L'iscrizione dovrà essere approvata dal Comune.

#### **ART. 41 – Caratteristiche della tumulazione. Concessionario ed aventi causa.**

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

In ogni loculo deve essere tumulata la salma indicata nella concessione.

Oltre alla tumulazione ordinaria della salma di cui al rigo precedente, è consentita:

1) l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali o ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. Il feretro sarà separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale;

2) tumulazione di altra salma previa riduzione della salma di cui alla concessione originaria.

Le operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono consentite esclusivamente se riferite a persone legate al concessionario (oltre al concessionario stesso) con vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado, coniuge o convivente.

3) Tumulazione di resti e/o ceneri.

#### **ART. 42 – Casse per tumulazione**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **TITOLO IX**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 43 – Termine dell'esumazione ordinaria**

Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono disciplinate dal Responsabile del Servizio o dal Soggetto Gestore.

#### **ART. 44 – Esumazioni/Estumulazioni straordinarie**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio di custodia.

#### **ART. 45 – Divieti di esumazione**

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **ART. 46 – Esumazioni modalità**

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Le croci, i cippi, le recinzioni e ogni altro segno funerario nel momento in cui viene svolta l'esumazione vengono smaltite dal gestore cimiteriale ai sensi di legge, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale eccetto per fotografie e accessori.

#### **ART. 47 – Esumazioni: rinvenimenti**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.lgs. 3/04/2006, n. 152 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### **ART. 48 – Estumulazione per trasporto feretro ad altra sede**

Il Responsabile del Servizio o soggetto gestore può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

#### **ART. 49 – Estumulazioni: termini**

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, i loculi liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove tumulazioni.

Le estumulazioni ordinarie vengono disciplinate dal Responsabile del Servizio o dal Soggetto gestore.

## **TITOLO X**

### **SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI**

#### **ART. 50 – Piani cimiteriali**

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni. Deve essere predisposta la realizzazione di un cinerario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le esumazioni ed esumazioni.

#### **ART. 51 – Inumazione e Tumulazione**

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

**a)** Inumazione decennale in campo comune, gratuita nei soli casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 7-bis D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito con la Legge n. 26 del 28/02/2001 e previa acquisizione delle certificazioni e documentazioni probatorie delle condizioni stesse;

**b)** sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:

- loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate o loggiati;

- cellette-ossario costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;

- nicchie cinerarie costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ceneri;

- aree per la costruzione di sepolture private;

**c)** ossario comune;

Nel Cimitero del Capoluogo è identificata un'apposita area da destinare a caduti in guerra per i quali vi sia l'obbligo di mantenere la memoria, sulla base dei medesimi criteri previsti dall'art. 4 lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), j), k) del presente regolamento.

#### **ART. 52 – Sepolture private**

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

L'assegnazione di aree e/o di tombe private viene effettuata su disponibilità e sulla base di criteri stabiliti con apposito atto deliberativo.

#### **ART. 53 – Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, da concedersi al momento del decesso e per la durata di 30 anni, salvo rinnovo;

b) nel caso in cui il richiedente sia persona di età superiore ad anni 70, la concessione può essere richiesta antecedentemente alla data del decesso, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4 in tema di ammissione al cimitero, per la durata di anni 30, decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione, salvo rinnovo;

c) cellette-ossario e nicchie cinerarie costruite dal Comune per tumulazione di ossa, resti o ceneri: concessioni per 30 anni, fermi restando i requisiti posti dal precedente art. 4 - Titolo II, salvo rinnovo;

- d) secondo loculo attiguo, per parente di 1° grado, coniuge o convivente ancora vivente, per la durata di anni 30, decorrenti dalla data di concessione, per le cui disposizioni di dettaglio si rinvia al successivo art. 55, salvo rinnovo;
- e) concessione di aree per tumulazione di nuclei famigliari ha la durata di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 54 - Seconda concessione: requisiti**

La concessione del secondo loculo, del secondo ossario o della seconda nicchia cineraria, a disposizione è consentito solo per il parente ancora vivente di 1° grado, coniuge o convivente. Resta fermo l'obbligo di prestare il loculo od ossario al Comune in caso di scarsità di loculi od ossari.

#### **ART. 55 - Divieto di atti dispositivi**

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi, ossari, tombe di famiglia tra privati. Ogni atto di disposizione è nullo di diritto.

#### **ART. 56 – Caratteristiche della Lapide e del Cippo**

Le lapidi dovranno essere di marmo.

Le dimensioni delle lapidi devono essere di 1 cm inferiore rispetto alle dimensioni dell'apertura del loculo/ossario, non possono essere lavorate all'interno dei cimiteri e devono essere introdotte completamente finite e pronte per il montaggio.

Qualsiasi elemento da applicare: lampade, lanterne, mensole, manufatti o articoli ornamentali, è ammesso solo per sporgenze non superiori al filo della campata.

I cippi a terra dovranno avere le seguenti dimensioni: lunghezza cm 120, larghezza cm 60, altezza max cm 100. Nella parte superiore della lastra dovrà essere prevista un'apertura di almeno cm 30 x 30 per favorire la mineralizzazione della salma;

Su ogni lapide o cippo, installata secondo le norme di cui al presente articolo, dovrà essere apposta l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto;

I lavori di tumulazione e di montaggio delle lapidi e dei cippi sono cura e spese del beneficiario, al Necroforo comunale spetta solo l'inserimento del feretro nel loculo;

#### **ART. 57 – Trasferimento di salme**

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito, esclusivamente contestualmente al decesso, nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge o convivente, il genitore, figli, sorelle o fratelli e nipoti anche se non conviventi.

Il rimborso per la retrocessioni del loculo liberato a seguito del trasferimento in parola è regolato dall'articolo 72 del presente regolamento.

Il trasferimento di resti/ceneri fra ossario ed ossario nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito, esclusivamente contestualmente al decesso o alla riduzione, solamente nel caso di abbinamento di resti/ceneri di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge o convivente, il genitore, figli, sorelle o fratelli e nipoti anche se non conviventi.

Il rimborso per la retrocessioni dell'ossario liberato a seguito del trasferimento in parola è regolato dall'articolo 78 del presente regolamento.

#### **ART. 58 – Oneri concessori**

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di concessione e di tutti gli oneri e le spese relative, così come stabilito dalla Giunta Comunale nelle apposite deliberazioni aventi ad oggetto le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali.

#### **ART. 59 – Contratto di concessione**

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale .

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposito contratto, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

#### **ART. 60 – Modalità di rilascio della concessione.**

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero con la possibilità di scelta della fila e riga desiderati in relazione alla disponibilità al momento della richiesta.

Le concessioni verranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, versare il corrispettivo entro 7 gg., a pena la decadenza.

#### **ART. 61 – Disposizioni tecniche di costruzione**

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

La loro esecuzione è autorizzata dal Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio , su parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, se previsto dalla normativa.

#### **ART. 62 – Precedenze per il rilascio delle concessioni. Diritto di utilizzo provvisorio**

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazioni di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi.

Quando in un sepolcro di proprietà di una famiglia (Tomba di Famiglia) sia completo il numero dei feretri dei quali è capace, sarà in facoltà della stessa famiglia di riordinare i resti ivi sepolti da oltre 40 anni, previa richiesta di riduzione e pagamento dei relativi diritti, in un solo loculo per acquistare nuovo spazio.

In caso di tumulazione provvisoria, è dovuto un diritto per utilizzo provvisorio del loculo, stabilito con atto deliberativo il cui importo è calcolato in proporzione al canone di concessione previsto per tale tipologia di loculo, rapportato al tempo effettivo di utilizzo.

Le spese correlate alla tumulazione provvisoria, ivi comprese quelle relative alla traslazione, sono poste a carico del concessionario.

#### **ART. 63 – Scadenza concessione: effetti**

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro. Il periodo di concessione viene fissato in 99 anni (salvo rinnovo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.285/1990).

#### **ART. 64 – Progetti di costruzione sepolture**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio su conforme parere degli Organi a ciò deputati.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa concessione.

#### **ART. 65 – Uso delle sepolture private**

Il diritto di uso delle sepolture private (Tombe di Famiglia) concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, ai loro ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore o concessionario, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

#### **ART. 66 – Riunione per costruzione tomba di famiglia. Successione**

Nel caso che la concessione di sepoltura sia rilasciata a due o più famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Alla morte del concessionario i depositi passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Detti eredi devono designare tra di loro uno che li rappresenti nei confronti del Comune e che risponda davanti al Comune stesso degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

#### **ART. 67 – Modi di estinzione della concessione**

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

#### **ART. 68 - Revoca**

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

#### **ART. 69 – Decadenza**

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

#### **ART. 70 – Tariffe**

Le tariffe dei loculi cimiteriali da valere per tutti i cimiteri vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni.

I servizi cimiteriali sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 71 - Retrocessione e Rinuncia -**

La retrocessione del loculo a seguito di rinuncia alla concessione può avvenire per trasferimento della salma/resti/ceneri in altra sepoltura o per altre cause.

Non può essere tumulato un defunto diverso da quello per cui è stata fatta la concessione. L'eventuale richiesta in tal senso deve essere accompagnata da richiesta di retrocessione da parte del beneficiario (per i loculi concessi ai viventi). Il Comune rientra quindi in possesso del loculo che provvederà alla cessione con un nuovo contratto (alle tariffe in vigore al momento della concessione).

## **LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA**

### **Sezione A – Retrocessione con nuova concessione**

Nel caso di loculi o cellette, la retrocessione è consentita in qualsiasi momento nei casi seguenti:

- a) retrocessione **di loculi o cellette utilizzati e liberati**, il rimborso è pari al 30% della tariffa-contratto,  
non si dà luogo ad alcun rimborso in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20;
- b) retrocessione **di loculi o cellette liberi perchè mai utilizzati**, rimborso del 50% della tariffa-contratto,  
il rimborso dell'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta sia depositata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

### **Sezione B – Retrocessione senza nuova concessione**

Nel caso di loculi o cellette, la retrocessione è consentita in qualsiasi momento nei casi seguenti:

- c) retrocessione **di loculi o cellette utilizzati e liberati**, il rimborso è pari al 30% della tariffa-contratto,  
non si dà luogo ad alcun rimborso in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20;
- d) retrocessione **di loculi o cellette liberi perchè mai utilizzati**, rimborso del 40% della tariffa-contratto,  
il rimborso dell'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta sia depositata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

### **Sezione C – Retrocessione tomba di famiglia**

La richiesta di retrocessione di una tomba di famiglia, oltre che dal concessionario, deve essere sottoscritta anche da tutti gli aventi diritto ad usufruire della tomba oggetto della richiesta di retrocessione ed il rimborso da parte dell'Ente sarà effettuato con apposito atto adottato dal Comune e subordinato alla successiva vendita a nuovo concessionario.

### **ART. 72 – Diritto d'uso**

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Responsabile del Servizio o soggetto gestore può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. Al concessionario "temporaneo" spettano i medesimi diritti ed obblighi dei concessionari. Al termine del periodo transitorio, nel momento in cui saranno disponibili nuovi loculi, si darà luogo a stipula di regolare concessione la cui decorrenza sarà calcolata a partire dalla data di ingresso della salma nel cimitero e il loculo occupato temporaneamente sarà restituito alla disponibilità del concessionario originario.

### **ART. 73 – Abbandono e incuria della sepoltura**

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da

farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo esercitare il diritto di revoca e riservandosi comunque il diritto di applicare rivalsa per le spese sostenute.

**ART. 74 – Adempimenti dei concessionari**

Le spese per la voltura e/o modifica dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

**TITOLO XI  
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**ART. 75 – Luce votiva**

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione della Giunta Comunale.

**TITOLO XII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 76 – violazioni e sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689. Si applica l'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D.Lgs 18 agosto 2000 - n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL).

**ART. 77 - Terminologia**

Ai fini del presente Regolamento con le espressioni:

– “convivente” si intendono ricomprese le “unioni civili” e le “coppie di fatto”;